



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 61 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro delle pari opportunità e la famiglia, attuativo dell'articolo 1, comma 61 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Rep. Atti n. ^{1251w} del 16 ottobre 2020

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 16 ottobre 2020:

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

VISTO l'articolo 1 della medesima legge ed in particolare:

- il comma 59, il quale dispone che per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo "Asili nido e scuole dell'infanzia " con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;
- il comma 60, secondo cui il fondo previsto nel richiamato articolo 59 è finalizzato ai seguenti interventi:
 - a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
 - b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo;

VISTO altresì il comma 61 del medesimo articolo, il quale prevede che per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 59 e 60, i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, sono individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 299, di rendicontazione e di verifica nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota del 6 agosto con la quale il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di decreto in esame;

VISTA la nota del 6 agosto 2020 dell'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, con la quale detto provvedimento è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Autonomie locali con contestuale richiesta di assenso tecnico;

VISTA la nota di data 6 ottobre con la quale l'ANCI ha formulato osservazioni al testo, diramate con nota in pari data dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;

CONSIDERATO che con nota dell'otto ottobre 2020 il Ministero dell'interno ha comunicato che non vi sono osservazioni da formulare in merito alle richieste dell'ANCI;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 8 ottobre di questa Conferenza il provvedimento è stato rinviato;

VISTA la nota del 12 ottobre 2020, diramata il 13 ottobre 2020 dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, con la quale le Regioni e le Province autonome hanno trasmesso un documento recante l'assenso tecnico sul provvedimento formulando una richiesta emendativa relativamente al comma 2, dell'articolo 2, dello schema di decreto in epigrafe ed ulteriori osservazioni;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica del 13 ottobre 2020 le regioni hanno avanzato richieste di riformulazione del provvedimento secondo quanto indicato nella nota sopra citata;

VISTA la nota pervenuta all'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza il 14 ottobre 2020 e diramata in pari data dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, con la quale il Ministero dell'Interno ha espresso il mancato assenso alle richieste regionali formulate con il documento sopracitato e riaffermate nel corso della riunione tecnica del 13 ottobre 2020;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso l'intesa condizionata all'accoglimento della richiesta di rivedere l'attribuzione delle risorse come indicato nel documento consegnato e che si allega al presente atto (All. 1);

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, l'UPI ha espresso parere favorevole allo schema di decreto, mentre l'ANCI ha chiesto che l'attribuzione delle risorse rispettasse il 60% a favore dei progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia e il 40% agli altri comuni non ricompresi nella predetta categoria;

CONSIDERATO che il Ministro per le pari opportunità e famiglia, nonché le Regioni hanno accolto la richiesta dell'ANCI relativamente alla ripartizione sopra indicata;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sul provvedimento in esame;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, sullo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro delle pari opportunità e la famiglia, attuativo dell'articolo 1, comma 61 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il Segretario
Cons. Elisa Grande



Il Presidente
On. Francesco Boccia



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/183/CU1/C9-C8

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO
DELL'INTERNO, CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE, CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E CON IL
MINISTRO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA,
ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 1, COMMA 61 DELLA LEGGE 27
DICEMBRE 2019, N. 160**

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 61 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni e le Province autonome evidenziano la mancanza di coinvolgimento delle stesse nella fase di stesura del provvedimento, ricordando che l'edilizia scolastica è una materia concorrente tra Stato e Regioni e che lo schema di decreto attiene anche a materie di pertinenza del Welfare, competenza esclusiva delle Regioni.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa condizionata all'accoglimento della richiesta di rivedere l'attribuzione delle risorse come segue:

- 55% a favore di progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia;
- 45% a favore di progetti degli altri Comuni non ricompresi nella suddetta categoria.

La Conferenza propone altresì le seguenti raccomandazioni:

- per quanto riguarda gli interventi sugli edifici destinati a scuola dell'infanzia che si faccia riferimento alla **programmazione unica triennale dell'edilizia scolastica**;
- di valutare maggiormente il peso degli interventi con "delocalizzazione da R4/R3 rischio idrogeologico" al fine di disincentivare il permanere di edifici in tali aree altamente pericolose;
- dare minor peso agli interventi di ampliamento in assenza di miglioramento/adeguamento della parte di edificio già esistente

16/10/2020

- l'inserimento di un rappresentante delle Regioni nella Cabina di Regia di cui all'art. 9 dello schema di decreto;
- che le Regioni siano messe preventivamente a conoscenza degli Enti ammessi a finanziamento;
- l'inserimento degli interventi ammessi a finanziamento nella Sezione H dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica (H1 Investimenti effettuati);
- di prevedere la possibilità per le Regioni di esprimere una preventiva valutazione sulla candidabilità dei progetti presentati dai Comuni.

Si raccomanda infine l'accoglimento anche delle seguenti proposte emendative:

- all'articolo 3, tra le "Tipologie di interventi/ricieste ammissibili" al comma 2, lettera a) dopo le parole "asili nido", inserire anche le seguenti "microstrutture per la prima infanzia".

(Sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano infatti, i comuni hanno la possibilità di creare asili nido e/o queste microstrutture, che si occupano dei bambini tra i tre mesi e i tre anni (fino all'ingresso nella scuola dell'infanzia). La loro creazione spetta ai comuni, mentre la gestione viene generalmente affidata da essi a cooperative sociali o associazioni. Le microstrutture possono ospitare fino a 30 bambini contemporaneamente e in quanto strutture socio-pedagogiche devono rispettare univoci standard qualitativi per l'attività pedagogica come negli asili nido);

- all'articolo Articolo 2, comma 2, lettera b): dopo le parole "a favore di progetti" cancellare da "destinati a strutture" sono a "ivi esistenti" ed inserire le parole "previsti dalla programmazione unica di edilizia scolastica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 23/96 e successive integrazioni";
- all'articolo 5, comma 2, lettera a) prima di 1) inserire "1. Progetto presentato da Unione di Comuni o Comuni comunque costituiti in partenariato: punti 20" (commento: questo per razionalizzare la distribuzione sul territorio di edifici scolastici soprattutto per quel riguarda zone depresse);



- all'articolo 5, comma 2, lettera a), al termine del punto 2) inserire: *“in caso di intervento differente dalla nuova costruzione o da interventi di adeguamento o miglioramento sismico deve essere presentata:*
 - *per gli edifici esistenti e ricadenti in zona sismica 1 e 2, dichiarazione - supportata da indagine di vulnerabilità sismica almeno a livello LC2- che l'edificio raggiunge, in termini di sicurezza strutturale, i livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento;*
 - *per gli edifici esistenti e ricadenti in zona sismica 3 e 4:*
 - ✓ *costruiti prima del 1984: dichiarazione -supportata da indagine di vulnerabilità sismica almeno a livello LC2- che l'edificio raggiunge, in termini di sicurezza strutturale, i livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento;*
 - ✓ *costruiti dopo il 1984: dichiarazione di rispondenza alla normativa sismica vigente all'epoca di costruzione e che non vi è l'obbligo di effettuare ulteriori verifiche;*
e che i relativi certificati / dichiarazioni sono stati inseriti nei portali delle Anagrafi regionali dell'Edilizia Scolastica;”
- apportare le stesse modifiche per lettera b) “scuole dell'infanzia” e lettera c) “centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”, escludendo l'ultimo capoverso;
- all'articolo 7, comma 1, lettera c) sostituire le parole “*il residuo 10%*” con “*il saldo*”;
- all'articolo 7, comma 1, lettera c) alla fine inserire “*nonché dell'aggiornamento dei dati presenti nelle Anagrafi regionali di edilizia scolastica dove presenti o l'inserimento ex novo*”.

Roma, 16 ottobre 2020

